

Risoluzione del 25/01/1978 prot. 363519

Oggetto:

Iva. Enti ospedalieri. Momento impositivo. Accredimento di somme su c/corrente postale.

Sintesi:

Il pagamento delle somme relative ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che rileva, ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/1972, ai fini dell'individuazione del momento impositivo, deve ritenersi eseguito nel momento in cui il creditore riceve la comunicazione dell'avvenuto accredimento sul c/corrente postale delle somme a lui dovute.

Testo:

Con istanza diretta alla scrivente la Società in oggetto ha fatto presente che gli Enti ospedalieri provvedono, senza preventiva comunicazione, al pagamento delle somme relative ai corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dalla medesima effettuate con l'emissione di mandati di pagamento estinti dai tesorieri degli Enti stessi mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Società istante, la quale successivamente riceve, da parte dell'Amministrazione postale, notizia dell'avvenuto accredimento.

Premesso quanto sopra la Società ha chiesto di conoscere se, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni, le cennate operazioni devono considerarsi effettuate nel momento dell'emissione dei mandati, o del versamento da parte dei tesorieri ovvero del ricevimento della comunicazione di accredimento. Al riguardo, premesso che ai sensi del citato art. 6 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte agli Enti ospedalieri si considerano effettuate in ogni caso all'atto del pagamento dei corrispettivi, deve far presente che, nella prospettata situazione, il pagamento deve ritenersi eseguito nel momento in cui il creditore riceve comunicazione dell'avvenuto accredimento delle somme a lui dovute.